

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Marche

Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

Procedimento n° 1/2017

Oggetto: Controversia tra Pierantozzi Leo e Pierantozzi Giuseppe – Fatto del 28/1/2017.

Il signor Leo Pierantozzi, arbitro regionale del Comitato di Ascoli Piceno, ha fatto pervenire uno scritto, giunto alla Segreteria del Comitato Regionale Marche in data 3 febbraio 2017, ove si racconta di un fatto, accaduto il 28 gennaio 2017, riguardante una controversia insorta tra Leo Pierantozzi e Giuseppe Pierantozzi, giocatore di categoria B, iscritto presso la Società Valtronto (comitato di Ascoli Piceno).

SI OSSERVA

Si prende atto di tale denuncia, notando che la stessa è giunta a conoscenza del Giudice Sportivo Territoriale, soltanto in data 3 febbraio 2017, ovvero, oltre il termine di tre giorni dal fatto denunciato. Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, la denuncia, giunta tardivamente all'attenzione del Giudice, non può essere presa nella dovuta considerazione dal sottoscritto giudicante che, per Regolamento, non è tenuto a pronunciare provvedimento nel merito.

Pertanto, il Giudice Sportivo Territoriale,

DISPONE

Non doversi procedere nel merito della controversia, per tardiva comunicazione di denuncia, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

DISPONE

Altresì, la estinzione del presente procedimento.

Ancona, 9 febbraio 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale

(Avv. Luciano Francella)

